



PROTOCOLLO  
N. 3941 del 02/12/2020

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 28 novembre 2020

Ill.mo Sig.  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

**Delegati alle vendite, Consulenti Tecnici D'ufficio, Amministratori di sostegno, tutori e curatori.**

Egregio Sig. Presidente,  
intendiamo sottoporre alla Sua attenzione, anche alla luce delle segnalazioni ricevute, alcune problematiche relative alle questioni in oggetto indicate.

### **I ) Delegati alle vendite.**

Come in alcune occasioni verbalmente riferito, questo Consiglio riceve segnalazione da Colleghi inseriti negli elenchi da noi periodicamente trasmessi per l'aggiornamento *ex art. 179 ter disp att. c.p.c.*, i quali lamentano di non aver mai ricevuto o di non ricevere da tempo incarichi quali delegati alle vendite, chiedendo anche di avere certezza sulla loro presenza nell'elenco generale.

Anche al fine di offrire risposte fondate a tali legittime istanze, ci permettiamo esporre alcune considerazioni:

1 ) Riteniamo innanzitutto opportuno che l'elenco aggiornato dei delegati e dei custodi giudiziari – ad ultimo con l'integrazione da noi inviata in data 26.7.2019, e con quella successiva trasmessa a seguito della Vostra richiesta in data 20.1.2020 – sia reso pubblico sul sito istituzionale, in conformità all'operato di alcuni Tribunali, con la specifica degli incarichi attribuiti a ciascuno, in modo da consentire ad ogni interessato di verificare la propria iscrizione e di rendere trasparenti le nomine.

2 ) In ordine ai criteri che ispirano quest'ultime, avevamo già evidenziato con la nostra precitata del 26.7.2020, l'esigenza di rispettare una rotazione tra i vari iscritti.

Sul punto abbiamo a suo tempo letto nella Relazione illustrativa del programma di gestione dei processi civili *ex art. 37 d.l. 98/2011* per l'anno 2019 ( pag. 18 ) che “ *Continua ininterrottamente, anche grazie all'apporto dei tirocinanti inseriti nell'ufficio per il processo in affiancamento dei giudici del I gruppo, il controllo serrato sull'operato degli ausiliari da parte di cia-*

*scun giudice al fine di una maggiore selezione degli stessi in vista del conferimento di incarichi futuri, non basata esclusivamente sul criterio della rotazione ma anche su quello della competenza e diligenza dimostrata nello svolgimento degli incarichi precedenti. L'elenco interno sia degli stimatori che dei professionisti/delegati, cui attingere per la nomina sulla base dei predetti criteri, viene costantemente aggiornato con eliminazione dei professionisti che non hanno dato buona prova ed inserimento di nuovi nominativi da testare“.*

La presenza di tale “ *elenco interno* “ non e, a nostro giudizio, compatibile con le prescrizioni normative che prevedono proprio la presenza di un elenco aggiornato e pubblico, che assicura, di per sé, sia la competenza degli iscritti, che la trasparenza nella nomina.

Eventuali inadempienze o oltre problematiche riscontrate dai Giudici deleganti con i singoli professionisti, debbono essere rilevate agli interessati, con la possibilità per i medesimi di porvi rimedio, ma non possono costituire il presupposto per l'esclusione, in via generale, dalla possibilità di essere nominati anche da altri Giudici.

Chiediamo quindi che sia rispettato il principio di rotazione per tutti i professionisti presenti nell'elenco.

## **II ) Nomina consulenti tecnici d'ufficio.**

Con riferimento al conferimento degli incarichi ai CTU, questo Consiglio non può esimersi dal rappresentare l'assoluta necessità che tale incombente venga adempiuto in ossequio al disposto di cui all'art. 22 disp. att. c.p.c., demandando prioritariamente le funzioni di Consulente tecnico agli iscritti nell'Albo di Codesto Tribunale, temperando, per le attività peritali che comportano sopraluoghi o spostamenti sul territorio, quello della prossimità del tecnico rispetto ai fatti oggetto di causa.

Nell'ipotesi in cui, invece, il Giudice intenda nominare un Consulente iscritto nell'albo di altro Tribunale dovrà, sempre in ossequio alla citata norma, sentire preventivamente il Presidente del Tribunale e indicare nel provvedimento di nomina le motivazioni che hanno condotto a tale scelta.

## **III ) Amministratori di sostegno, tutori e curatori.**

Anche in tal caso riteniamo opportuno il rispetto dei criteri sia della rotazione, che della prossimità, contenendo comunque il numero massimo di incarichi per singoli professionisti, anche in considerazione della funzione sociale degli incarichi.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, porgendo cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. Paolo Ponzio

